

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1325

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAGLIARINI, PREIONI, PAINI, ROSCIA,
GUGLIERI, ROVEDA, LORENZI, BOSO, GIBERTONI, ZILLI,
BOSCO, CAPPELLI e TABLADINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1993

Norme tributarie in materia di attività illecite

ONOREVOLI SENATORI. - Come vi è certamente noto, i flussi finanziari generati da attività illecite sono diventati estremamente rilevanti e si devono ormai misurare in termini di percentuali del prodotto interno lordo.

Tali attività non sono più riconducibili solo alla delinquenza da strada, alla prostituzione ed alle case da gioco clandestine.

Inoltre la prassi della corruzione finalizzata al finanziamento illegale di partiti politici, il controllo da parte di associazioni a delinquere degli appalti di opere pubbliche e la drammatica diffusione del commercio della droga hanno fatto assumere a tali attività i contorni e le caratteristiche di imprese organizzate con logica e modalità industriali.

I profitti generati da tali attività hanno già messo in allarme i mercati finanziari europei ed è agevole prevedere che in prospettiva il fenomeno potrà mettere in serio pericolo le istituzioni democratiche del nostro paese. Pertanto è necessario attrezzarsi per combatterlo con tutti i mezzi.

Anche per questi motivi abbiamo raccolto gli inviti rivolti da più parti al Parlamento per rimediare il problema della tassabilità di introiti di provenienza illecita, inviti che evidenziavano l'esigenza di una legge con funzione interpretativa.

Poichè la stessa giurisprudenza asserisce

che al legislatore non è precluso inquadrare una medesima fattispecie in diverse branche del diritto, prevedendo contemporaneamente diversi trattamenti simultanei, abbiamo ritenuto opportuno chiarire l'assoggettabilità ad imposizione di tutti gli introiti, quale che ne sia la fonte, prendendoli in considerazione in sede di applicazione degli indici contributivi ai fini delle diverse imposte. Ricordiamo, peraltro, che ciò avviene già in altri Stati.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno introdurre, ai fini predetti, un'ulteriore fattispecie residuale di tassazione da includere nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, che consenta, data la peculiarità della materia, di avocare a tassazione anche proventi illeciti sforniti dei caratteri reddituali tipici previsti nelle fattispecie attuali (ad esempio furti, tangenti) con lo scopo di ampliare in questo settore le ipotesi per la tassazione rispetto a quelle già esistenti.

Da un punto di vista operativo abbiamo ritenuto conveniente allungare i termini per procedere ad accertamenti in questo settore e consentire l'utilizzo di criteri induttivi, a titolo di sanzione atipica, come già accade per altre situazioni di particolare gravità, realizzando in tal modo un migliore coordinamento con le procedure per la verifica della posizione fiscale già previste dalla «legge Rognoni-La Torre».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di attività illecita)

1. Agli effetti della presente legge si intende per attività illecita ogni attività o atto contrario a precetti penali, civili o amministrativi o comunque a norme imperative, all'ordine pubblico, alla pubblica moralità o al buon costume.

Art. 2.

(Interpretazione autentica di disposizioni tributarie)

1. Se un'attività illecita realizza il presupposto di assoggettabilità ad un tributo, la disposizione che ne definisce la fattispecie deve essere interpretata nel senso che il carattere illecito dell'attività non esclude l'applicazione del tributo stesso.

2. Gli indici di capacità contributiva di cui al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, sono applicabili a tutti i contribuenti anche se possessori di redditi di provenienza illecita.

Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. L'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che sono soggetti ad imposizione tutti i redditi anche se provenienti da attività illecita; in tal caso per possesso si intende la disponibilità di fatto dei medesimi.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 81 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«n) i proventi di qualsiasi genere, percepiti in conseguenza di atti o attività immorali ovvero civilmente o penalmente illeciti, di cui il contribuente abbia la disponibilità di fatto».

Art. 5.

(Modifica alle disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

«L'ufficio può determinare sinteticamente il reddito se il contribuente ha svolto attività immorali o illecite; il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notifica dell'accertamento, che è intervenuta confisca, risarcimento o restituzione ovvero indicare il percettore del maggior reddito così accertato. In questo caso i termini per procedere ad accertamento sono prorogati di due anni».